

6. Con riferimento all'articolo 23, qualora venga introdotta un'imposta sul patrimonio in uno degli Stati contraenti, le autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno di inserire disposizioni speciali in detto articolo, in conformità ai principi ivi contenuti, completando altresì l'elenco delle imposte di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 della presente Convenzione.


7. Con riferimento all'articolo 26, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta altresì inteso che, nel caso dell'Italia, la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali.

8. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediranno alle autorità competenti degli Stati contraenti di mettere in atto, in base a reciproco accordo, altre prassi per concedere le riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.

In Fede di Che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a TIRANA il 12.12. 1994 in duplice esemplare, nelle lingue albanese, italiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica di Albania



Per il Governo della
Repubblica italiana

